

**IL COMITATO CONSULTIVO
PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME ANTIELUSIVE**

Richiesta di parere ai sensi dell'art. 21 della legge n. 413 del 1991

IL COMITATO

Rilevato preliminarmente che:

- dagli atti della richiesta, ritualmente rivolta a questo Comitato, emerge che la Soc. X (di seguito "istante" o "società istante") è stata costituita nel 1982 ed opera nel settore dell'editoria;
- il capitale sociale della istante è ripartito fra tre soci - persone fisiche appartenenti ad un medesimo nucleo familiare (i soci A e B sono genitori del socio C) - nelle seguenti quote: i soci A e B per il 45% ciascuno; il socio C per il 10%;
- la società istante è proprietaria di due fabbricati, nei quali si svolge la sua attività, aventi a bilancio un valore rispettivamente pari a circa euro ===== ed euro =====;
- l'operazione che s'intende realizzare prevede:
 - la scissione parziale proporzionale della società istante (di seguito "società scissa") con conferimento del ramo d'azienda immobiliare (costituito dai beni immobili e, non meglio precisati, rapporti di credito/debito ad essi afferenti) ad una società di nuova costituzione (di seguito "società beneficiaria");
 - il mantenimento, per i beni trasferiti alla beneficiaria, dei valori fiscali attualmente riconosciuti in capo alla società istante;
 - la prosecuzione dell'attività editoriale da parte della società scissa;
 - lo svolgimento di attività immobiliare da parte della società beneficiaria con locazione di uno dei due immobili a favore della scissa (in tal caso il canone sarebbe pari all'ammortamento e alle spese di manutenzione già gravanti sulla stessa) e/o a favore di altre imprese, e dell'altro immobile a favore di imprese terze;
 - in prospettiva, la cessione da parte dei soci A e B delle quote detenute nella società scissa a soggetti esterni al nucleo familiare, al fine di potenziare l'attività editoriale attraverso l'ingresso nella compagine sociale di nuove imprenditorialità (ingresso, questo, che secondo quanto riferito - anche alla luce degli esiti di trattative effettuate con terzi - sarebbe più agevole proprio dall'operazione di scissione prospettata, visto che i nuovi soci verrebbero a partecipare all'attività editoriale senza onerarsi dell'acquisto di una partecipazione riferita anche ad un patrimonio immobiliare di notevole entità);
- l'istanza non reca in allegato documenti quali il bilancio d'esercizio, l'atto costitutivo della società istante, la bozza del progetto di scissione, mentre sono state fornite le dichiarazioni Unico 2004, redditi 2003, della società e dei suoi soci;
- ad avviso dell'istante, le valide ragioni economiche dell'operazione risiederebbero nella necessità di rendere autonomi i due settori d'attività (editoriale ed immobiliare) al fine di attuare diverse scelte di politica aziendale aventi quale obiettivo:
 - la crescita della produttività e della redditività del patrimonio immobiliare, ad

- oggi non adeguatamente utilizzato;
- il ricambio generazionale alla guida dell'attività editoriale e, quindi, in un secondo momento, il potenziamento della medesima attività attraverso l'ingresso di nuove imprenditorialità nella compagine sociale.
 - si evidenzia altresì che non è intendimento dei soci cedere le loro quote della futura società beneficiaria; si dovrebbe pertanto escludere il fine elusivo dell'operazione, relativamente a tale aspetto;

Udita la Relazione del componente Cons. Italo Volpe;

Considerato che:

- relativamente alla prospettiva del ricambio generazionale, non emerge l'esatto nesso tra l'operazione di scissione ed il fine immaginato, considerato che il ricambio parrebbe concretizzarsi semplicemente con l'attribuzione al socio di minoranza (C) della funzione di direttore, attualmente ricoperta da un socio di maggioranza, con contestuale assunzione dell'incarico di giornalista. Il ricambio generazionale, allora, almeno nei termini descritti, potrebbe attuarsi anche ora, indipendentemente dalla scissione;
- l'operazione prospettata assume, invece, una sua ragione quanto all'obiettivo di potenziare l'attività editoriale attraverso l'ingresso di nuovi soci e ciò, soprattutto, alla luce delle considerazioni sopra esposte (fuoriuscita degli immobili dal patrimonio della scissa; minore onerosità per l'ingresso di nuovi soci nella stessa);
- al riguardo, questo Comitato, affrontando una fattispecie analoga, ha ritenuto che in tali circostanze una maggiore facilità di ingresso dei nuovi soci può prospettarsi laddove "... l'incidenza del valore degli immobili sul patrimonio netto sia rilevante ..." (nell'occasione, peraltro, il Comitato ha ritenuto l'operazione non sorretta da valide ragioni economiche, per l'assenza di tale condizione);
- giova altresì considerare che l'operazione prospettata, a differenza di altre, realizzate attraverso spin off immobiliare, si proietta nella prospettiva di una cessione (peraltro solo da parte dei soci A e B) delle partecipazioni nella società operativa, che svolge l'attività caratteristica, non invece di quelle nella società scissa, destinataria del patrimonio immobiliare;
- conseguentemente, pur se, per una più dettagliata valutazione, sarebbe stato apprezzabile l'esame della documentazione non fornita (e sopra ricordata), sulla scorta dei presupposti dati, e solo alla condizione della loro veridicità e della loro attuale e futura corrispondenza ai fatti, può esprimersi parere favorevole in ordine alla non elusività della fattispecie prospettata;

P.Q.M.

esprime parere nei sensi di cui in motivazione.

Roma, 21 settembre 2005

Deposito: 28 settembre 2005